

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1173

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FANTE, BRIGANDÌ, MANARA,  
PERUZZOTTI, TABLADINI e TERZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1994

---

Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 369 del nuovo codice di procedura penale inteso a tutelare la persona sottoposta ad indagini da parte del Pubblico ministero, sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, ha assunto in pratica, con la costante diffusione a mezzo della stampa e degli altri mezzi di comunicazione, il valore di una condanna morale preventiva e difficilmente riparabile.

Tanto più aggravata dal fatto che in molti casi l'interessato ne viene a conoscenza prima di ricevere per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno l'informazione stessa.

In considerazione del fatto che tale stravolgimento del fine dell'informazione di garanzia possa avere effetti deleteri e quasi sempre irreversibili nei confronti dell'indagato e,

ancora, che norme di legge vengano ritenute violate dal pubblico ministero quando successivamente, tali convinzioni si rivelino infondate, riteniamo per tutte queste considerazioni, si debba imporre il varo di una chiara, trasparente e rigorosa normativa.

In effetti in molti paesi europei il segreto istruttorio è molto meglio tutelato con sanzioni disciplinari, pecunarie e penali nei confronti di chiunque lo violi, sia esso il magistrato o siano essi i funzionari di polizia, gli impiegati di cancelleria, gli avvocati, i giornalisti.

Il presente disegno di legge tende infine a rimuovere da qualsiasi sospetto di intenzionalità politica o di strumentalizzazione l'attività di indagine della magistratura, al fine di salvaguardarne l'autonomia e l'immagine di imparzialità innanzi all'opinione pubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 369, 114, 115, 329 del codice di procedura penale e di fatto commetta atti idonei diretti, in modo non equivoco, a consentire di rendere di pubblico dominio per mezzo della stampa, della televisione e di qualunque altro mezzo l'invio dell'informazione di garanzia ad una persona sottoposta ad indagini, è punito con l'ammenda da lire 30 milioni a 100 milioni e con una pena sino a cinque anni di reclusione.

